

*SigmaSistemi*<sup>®</sup>  
systems & software



# **INSIEME.**

## **Un nuovo modello per crescere.**

Suite MULTI  
Dichiarazione dei Redditi «Unico 2015»  
12 – 13 Maggio 2015

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## FRONTESPIZIO - DATI DEL CONTRIBUENTE

Ad eccezione dei casi di dichiarante “deceduto”, “tutelato” e “minore”, non è più richiesta l’indicazione dello stato civile del dichiarante, di conseguenza le relative caselle di:

- celibe/nubile;
- coniugato/a;
- vedovo/a;
- separato/a;
- divorziato/a,

sono state eliminate.

DATI DEL CONTRIBUENTE	
Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
Data di nascita giorno    mese    anno	
Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
deceduto/a 6 <input type="checkbox"/>	tutelato/a 7 <input type="checkbox"/>
minore 8 <input type="checkbox"/>	
Partita IVA (eventuale)	

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## FRONTESPIZIO – DOMICILIO FISCALE

Sono state uniformate le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale IRPEF. L' art. 8, D.Lgs. n. 175/2014 ha infatti previsto che per entrambe le addizionali la data di riferimento del domicilio fiscale è l'1.1 dell'anno di riferimento (2014) e l'acconto dell'addizionale comunale va determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Di conseguenza nel mod. UNICO 2015 PF è richiesta l'indicazione del domicilio fiscale all'1.1.2014 e 1.1.2015 (non più al 31.12.2014).

<b>DOMICILIO FISCALE</b> AL 01/01/2014	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
<b>DOMICILIO FISCALE</b> AL 01/01/2015	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## FRONTESPIZIO – VISTO DI CONFORMITÀ

Come noto, l'apposizione del visto di conformità è necessaria per poter utilizzare in compensazione crediti di importo annuo superiore a € 15.000 e per la richiesta di rimborso del credito IVA superiore a € 15.000.

E' stata introdotta la nuova casella "Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi / IVA" che casella va compilata *solo in caso di **dichiarazione unificata*** indicando uno dei seguenti codici:

“1”, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;

“2”, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;

“3”, se il visto si riferisce ad entrambe le dichiarazioni.

VISTO DI  
CONFORMITÀ  
Riservato al C.A.F.  
o al professionista

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## FRONTESPIZIO – 2 PER MILLE

La scheda con la quale nel 2014 i contribuenti potevano destinare il 2‰ dell'IRPEF a favore di un partito politico è stata sostituita dalla nuova Sezione "Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF".

A tal fine è necessario apporre la firma ed indicare nell'apposita casella il codice del partito prescelto.

### SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere FIRMARE  
nel riquadro ed indicare  
nella casella SOLO  
IL CODICE corrispondente  
al partito prescelto

<b>Partito politico</b>	
CODICE	FIRMA
<input type="text"/>	.....

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

La legge di Stabilità 2013, ha introdotto, per il triennio 2013 - 2015, una ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni nella misura del 15% (5% per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola).

Tale ulteriore rivalutazione è pari, nella generalità dei casi, al 15% per il 2013 e 2014 e al 30% per il 2015, mentre per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola è pari al 5% per il 2013 e 2014 e al 10% per il 2015.

Di conseguenza ai fini della determinazione dell'acconto 2015 è necessario tener conto della nuova misura dell'ulteriore rivalutazione pari al 30% (10% per coltivatori diretti / IAP).

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

In materia di Imu si segnala che è stato soppresso l'obbligo di indicazione in dichiarazione dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato indicato nel quadro RB (e con esso la relativa casella).

Per quanto riguarda l'applicazione della cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi, si segnala che l'aliquota agevolata al 10% è ora applicabile anche ai contratti di locazione a canone concordato con opzione per la cedolare secca stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi, a prescindere dal requisito dell'alta tensione abitativa. A tal fine nella Sezione II "Dati relativi ai contratti di locazione", deve essere barrata la nuova casella "Stato di emergenza".

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
			Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	7	8		
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RB22										

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

E' stata introdotta la nuova Sezione V "Bonus IRPEF" (c.d. "Bonus 80 euro") per redditi da lavoro dipendente e assimilati, composta da rigo RC14, dove se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato (tutto o in parte)

- a colonna 1 va indicato il codice "1" e a colonna 2 va riportato l'ammontare del bonus erogato dal sostituto,
- se invece non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato (nemmeno in parte)
- a colonna 1 va indicato il codice "2" e la colonna 2 non va compilata.

Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 119 del CU 2015)	Bonus erogato (punto 120 del CU 2015)
		1	2 ,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Misura del bonus:

Reddito complessivo	Importo del credito
Superiore a € 8.000 ma inferiore a € 24.000	€ 640,00
Superiore a € 24.000 ma inferiore a € 26.000	€ 640 x $\left[ \frac{(\text{€ } 26.000 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 2.000} \right]$
Superiore a € 26.000	€ 0

dove nel reddito complessivo sono compresi i redditi da cedolare secca ma sono esclusi i redditi immobiliari da abitazione principale.

**Il bonus spetta a condizione che i redditi da lavoro dipendente e assimilati siano superiori alle relative detrazioni spettanti in base all' art.13, c.1, TUIR.**

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Al fine di poter determinare correttamente l'ammontare del bonus spettante, in presenza di somme erogate per l'incremento della produttività assoggettabili all'imposta sostitutiva del 10% nel limite di € 3.000, ora è sempre richiesta la compilazione di rigo RC4 "Incremento produttività", anche nei casi in cui dette somme sono state correttamente assoggettate a tassazione dal sostituto d'imposta ed il contribuente non intenda modificare la tassazione così applicata.

Questo perché tali somme sono conteggiate per calcolare l'imposta teorica lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente (mentre non vanno conteggiate nel reddito complessivo utilizzato nella formula per il calcolo del bonus).

INCREMENTO PRODUTTIVITÀ	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tuir	
	1	2	3	4	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva
RC4 (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)		,00	,00	,00	,00	,00
	Opzione o rettifica Tass. Ord	Imp. Sost.	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trat- tenuta e/o versata
	6	7	8	9	10	11
			,00	,00	,00	,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Per quanto riguarda la Sezione I del quadro RC – redditi da lavoro dipendente – **si ricorda che sono stati modificati gli scaglioni di reddito e le modalità di calcolo della relativa detrazione spettante:**

<i>REDDITO COMPLESSIVO</i> <i>(al netto dell'abitazione principale e pertinenze)</i>	<i>Importo DETRAZIONE</i>
Non superiore a € 8.000	<b>1.880</b> (anziché 1.840)
Compreso tra € 8.001 e € <b>28.000</b> (anziché 15.000)	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito compl.})}{20.000}$
Compreso tra € <b>28.001</b> (anziché 15.000) e € 55.000	$978 \times \frac{(55.000 - \text{reddito compl.})}{27.000}$
Oltre € 55.000	0

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

E' stata introdotta la Sezione VII, costituita dal rigo CR14 “*Credito d'imposta erogazioni cultura*”, riservato all'esposizione del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, c.d. “Art-bonus”.

Il credito è pari al 65% delle somme erogate nel 2014 e 2015 e al 50% di quelle 2016.

Il credito spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile ed è da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

Sezione VII  
Credito d'imposta  
erogazioni cultura

CR14

Totale credito

,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RP – ONERI E SPESE

In alternativa al credito d'imposta, tali erogazioni a sostegno della cultura possono essere esposte nella SEZIONE I – SPESE DETRAIBILI del quadro RP con il:

- codice 26 – erogazioni a favore delle attività culturali ed artistiche;
- codice 27 – erogazioni a favore degli enti dello spettacolo;
- codice 28 – erogazioni a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

e sono quindi detraibili a condizione che per le stesse non sia compilato il rigo CR14.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RP – ONERI E SPESE

Premi versati in relazione a contratti di assicurazione: per il 2014 la detraibilità è riconosciuta nel limite di

- € 530 per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 2000). L'importo va indicato nei righi da RP8 a RP14 con il codice "36";
- € 1.291,14 per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'importo sul quale calcolare la detrazione va indicato nei righi da RP8 a RP14 con il codice "37".

Lo scorso anno tali premi erano detraibili nel limite di € 630 ed erano identificati con il codice "12".

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RP – ONERI E SPESE

A rigo RP21 è stata eliminata la casella “CSSN-Rc veicoli” perché il relativo contributo è diventato totalmente indeducibile.

È stato introdotto il nuovo rigo RP32 “Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione” per fruire della deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto / spese di costruzione – ristrutturazione, nel limite di € 300.000. Spetta ai soggetti privati che nel 2014 hanno acquistato, costruito o ristrutturato, un’unità immobiliare a destinazione abitativa, concessa in locazione a canone “concordato” per almeno 8 anni, entro 6 mesi dall’acquisto / termine dei lavori. La deduzione è fruibile in 8 quote annuali e spetta anche per gli interessi passivi dipendenti da mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare in esame.

RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione			Spesa acquisto/costruzione 2	Interessi 3	Totale importo deducibile 4
	1 giorno	mese	anno			
				,00	,00	,00

Attenzione: l'importo deducibile (colonna 4) è pari alla somma della quota annuale deducibile (colonna 2 X 20% : 8) e degli interessi di colonna 3.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RP – ONERI E SPESE

E' stata introdotta una detrazione a favore dei coltivatori diretti e IAP di età inferiore a 35 anni, iscritti nella previdenza agricola che prendono in affitto terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). Tale detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto, nel limite di € 80 per ettaro affittato, fino ad un massimo di € 1.200 annui.

Il nuovo rigo RP73 “Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani” accoglie pertanto le relative spese sostenute, entro il limite di € 6.318.

RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRI RL/RT – ALTRI REDDITI/PLUSVALENZE

Per quanto riguarda il quadro RL si ricorda che a decorrere dall'**1.7.2014** la ritenuta alla fonte sui redditi di capitale è passata dal **20% al 26%** (fanno eccezione i redditi derivanti da titoli di Stato italiani o esteri). La novità interessa la Sezione I-A, riservata all'indicazione dei redditi di capitale ed in particolare degli “Utili e altri proventi equiparati” (rigo RL1) e degli “Altri redditi di capitale” (rigo RL2).

Parimenti, nel quadro RT la Sezione II, da RT21 a RT29, è ora destinata alle “**Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%**”, anch'essa innalzata dal 20% al 26%, a decorrere dall'1.7.2014, per la cessione di partecipazioni non qualificate i cui corrispettivi sono stati incassati nel 2014 dai contribuenti che detengono le relative partecipazioni al di fuori dell'attività d'impresa.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RT – PLUSVALENZE FINANZIARIE

Collegata a tale aumento è anche la nuova Sezione VIII “Opzione per l'affrancamento”, da compilare da parte dei soggetti che hanno fruito della possibilità di affrancare il costo / valore d'acquisto dei titoli posseduti al 30.6.2014 (si evita l'aumento dell'aliquota al 26% sui redditi maturati fino a tale giorno).

Per il versamento va utilizzato il codice tributo “1133”.

SEZIONE VIII Opzione per affrancamento		Valore		Costo		Differenza					
		1	,00	2	,00	3	,00				
RT121		ECCEDENZA MINUSVALENZE									
		Anni precedenti		Sezione I		RT122, col.3		Imponibile		Imposta	
		4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
RT122		1	,00	2	,00	3	,00				

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRI RF/RG – REDDITO D'IMPRESA

I soggetti in contabilità ordinaria che hanno adottato dal 2015 il nuovo regime *forfetario* previsto dalla Legge n. 190/2014 devono esporre tra le **“Altre variazioni in aumento”** di rigo RF31 con il codice “9” la somma algebrica, se di segno positivo, dei componenti positivi e negativi di reddito relativi agli esercizi fino al 2014, **la cui tassazione/deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR** (plusvalenze rateizzate, manutenzioni e riparazioni eccedenti la quota deducibile), in quanto partecipano, per la somma delle quote residue, alla formazione del reddito 2014. Se questa somma algebrica è di segno negativo l'importo va esposto nelle “Altre variazioni in diminuzione” di rigo RF55 con il codice “10”.

Analogamente, le imprese in contabilità semplificata indicano la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi agli esercizi fino al 2014 se di segno:

- positivo, tra gli “Altri componenti positivi” (colonna 7 di rigo RG10);
- negativo, tra gli “Altri componenti negativi” (colonna 8 di rigo RG22).

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RQ – IMPOSTE SOSTITUTIVE

Il Decreto «Milleproroghe» n. 192/2014, in deroga alla Legge di Stabilità 2015 che abroga il regime dei minimi (imprenditoria giovanile), proroga fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare tale regime di vantaggio.

Fino alla dichiarazione **IVA 2014**, l'importo della obbligatoria rettifica della detrazione per passaggio di regime (art. 19-bis2 del DPR 633/72) **era indicato al rigo VA14**. Nella dichiarazione **IVA 2015**, invece, detto rigo è stato riformulato appositamente per il nuovo regime forfetario appena visto.

In extremis, al fine di correggere tale situazione, è stato inserito il rigo RQ81 in UNICO 2015 PF che accoglie l'ammontare complessivo della rettifica dell'IVA già detratta in relazione al mutato regime fiscale da parte dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile per il periodo d'imposta 2015.

### SEZIONE XXII

Regime per  
l'imprenditoria  
giovanile  
(art. 27, commi 1 e 2,  
D.L. 98/2011) - rettifica  
della detrazione IVA

RQ81

Regime imprenditoria giovanile - rettifica della detrazione art. 19-bis2

,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA C. SEMPLIFICATA

Con riferimento alle deduzioni forfetarie riconosciute agli autotrasportatori di cose conto terzi per i trasporti effettuati dall'imprenditore, nel rigo RG22 "Altri componenti negativi" è necessario indicare separatamente la deduzione relativa ai trasporti all'interno del Comune e quella relativa ai trasporti fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa.

RG22	Altri componenti negativi		Spese di rappresentanza	Irap 10%	Irap personale dipendente		
	1						
	Deduzione autotrasportatori		Deduzione distributori carburanti	IMU fabbricati			
	fuori comune	entro comune					
	4	5	6	7	8		

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RD – ALLEVAMENTO E ATTIVITÀ AGRICOLE

Per gli anni 2014 e 2015 la produzione e la cessione da parte di imprenditori agricoli di energia elettrica e calorica da fonti agro-forestali fino a 2.400.000 kWh annui, ovvero fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui **costituiscono attività connesse produttive di reddito agrario**.

Al superamento dei limiti, i redditi eccedenti vanno indicati nel quadro RD del mod. UNICO 2015 PF (RD 10, colonna 4).

SEZ. III Attività agricole connesse	Reddito derivante da attività agricole connesse					
	RD10	1 Agriturismo	2 Produzione di beni	3 Fornitura di servizi	4 Energia da fonti rinnovabili	5
		,00	,00	,00	,00	,00

In caso di opzione per la determinazione ordinaria del reddito, detti redditi vanno inclusi nel quadro RG o RF.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 PF

## QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

A rigo RS37 «deduzione ACE» è stata inserita la nuova colonna 14 “Eccedenza trasformata in credito IRAP” nella quale indicare l'eccedenza di rendimento che il contribuente ha scelto di trasformare in credito IRAP (art. 19, comma 1, lett. b), DL n. 91/2014).

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2014	1	,00	Riduzioni	2	,00	Differenza	3	,00	4%	Rendimento	4	,00
		Codice fiscale	5		Rendimento attribuito	6	,00	Eccedenza riportata	7	,00		Rendimenti totali	8	,00
				Rendimento ceduto	9	,00	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	10	,00		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	11	,00	
		Rendimento nozionale società partecipate	12	,00	Rendimento imprenditore utilizzato	13	,00	Eccedenza trasformata in credito IRAP	14	,00		Eccedenza riportabile	15	,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 SC

## QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

La Sezione “Investimenti in Start-up innovative” è ora costituita dai righi da RS160 a RS176 e risulta implementata dei righi necessari per esporre le eccedenze residue risultanti dal mod. UNICO 2014 SC e quelle da riportare nel mod. UNICO 2016 SC, nonché le somme da restituire per decadenza dal beneficio. In particolare, dopo aver calcolato nei campi da RS160 a RS164 l'ammontare della deduzione (pari al 20/27 %) dei conferimenti rilevanti effettuati (per un importo massimo di € 1.800.000), l'ammontare calcolato (rigo RS164) è utilizzato a scomputo della base imponibile di periodo. L'importo non utilizzato in abbattimento, che eccede il reddito, potrà essere riportato in avanti per l'utilizzo sulla base imponibile dei periodi successivi, non oltre il terzo.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 SC

## QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

Esempio.

Abbiamo un ammontare deducibile di periodo di 2.700 che va a sommarsi all'eccedenza della precedente dichiarazione Unico non utilizzata pari a 1.000. Tale importo sarà utilizzato nel quadro RN in riduzione della base imponibile. L'eventuale eccedenza verrà riportata nuovamente nel prospetto del quadro RS.

Così con un reddito pari a 2.000 nel quadro RN e una disponibilità totale di deduzione come sopra pari a 3.700, avremo una eccedenza di deduzione riportabile in avanti pari a 1.700, con l'ammontare più "vecchio", pari a 1.000, che viene utilizzato prioritariamente all'ammontare del periodo.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 SC

## QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

Codice fiscale												Investimento indiretto	Tipo start-up	Investimento	Deduzione				
RS160	Deduzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	2	3	4	10.000,00	5	2.700,00	
RS161	Deduzione															,00		,00	
RS162	Deduzione															,00		,00	
Codice fiscale società trasparente												Eccedenza Ricevuta							
RS163	Trasparenza	1															2	,00	
RS164	Totale																	Totale deduzione	2.700,00
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Eccedenza non trasferibile al consolidato													
		1	2	3	4	5													
			,00	,00	1.000,00														
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione												2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta				
													1	2	3				
													,00	,00	,00				

da cui deriverà

RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		1	2	3
		,00	,00	1.700,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 SC

## QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI

Le somme da restituire per decadenza dal beneficio andranno recuperate nei singoli quadri relativi alla base imponibile e all'imposta (quadri RN, PN e RQ), come anche la deduzione e la detrazione residua del periodo d'imposta precedente e non più spettante, vanno indicate nei nuovi righi (da RS174 e RS176). Il monitoraggio è distinto per tipologia di imposta (Ires, maggiorazione Ires soggetti di comodo, Robin tax).

RS174	Recupero per decadenza (IRES)	Interessi su detrazione fruita	Deduzione fruita	Eccedenze di detrazione
		1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3 <input type="text" value="00"/>
		(di cui	)	
		Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione
		4 <input type="text" value="00"/>	5 <input type="text" value="00"/>	6 <input type="text" value="00"/>
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)	Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione
		1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3 <input type="text" value="00"/>
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)	Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione
		1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3 <input type="text" value="00"/>

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 SC

## QUADRO OP – COMUNICAZIONI REGIMI OPZIONALI

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'esercizio dell'opzione e il rinnovo relativamente a:

- tonnage tax;
- consolidato fiscale;
- trasparenza fiscale

sono effettuati direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione, e non più con le apposite comunicazioni relative ai vari regimi che avevano specifiche scadenze.

Pertanto chi intende aderire ad uno dei regimi sopra indicati a decorrere dal 2015, dovrà comunicarlo nel modello Unico SC 2015, che è stato dotato di un nuovo quadro, il **quadro OP**, dedicato a queste comunicazioni.

# LE NOVITÀ DEL MOD. UNICO 2015 SC

## QUADRO OP – COMUNICAZIONI REGIMI OPZIONALI

### SEZIONE I

Tonnage tax  
(art. 155 del TUIR)

OP1 Tipo comunicazione

Opzione <sup>1</sup>

Rinnovo <sup>2</sup>

Codice fiscale

Codice fiscale

OP2 <sup>1</sup>

<sup>2</sup>

### SEZIONE II

Consolidato nazionale  
(artt. 117 e ss.  
del TUIR)

OP6

Codice fiscale

Denominazione o ragione sociale

<sup>1</sup>

<sup>2</sup>

Tipo comunicazione <sup>3</sup>

Esercizio sociale <sup>4</sup>

Operazioni straordinarie <sup>5</sup>

Acconto separato <sup>6</sup>

Attribuzione perdite <sup>7</sup>

### SEZIONE III

Trasparenza fiscale  
(artt. 115 e 116  
del TUIR)

OP11 Tipo comunicazione

Opzione <sup>1</sup>

Rinnovo <sup>2</sup>

Conferma <sup>3</sup>

Codice fiscale

Codice fiscale

OP12 <sup>1</sup>

<sup>2</sup>

# LE NOVITÀ DEL MOD. IRAP 2015

## QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Nella Sezione I - «Deduzioni» sono state introdotte:

- la nuova colonna “Lavoratori agricoli” a rigo IS2 e IS3, nella quale va indicata la deduzione spettante per i lavoratori agricoli, già ricompresa nella colonna “Deduzione”;

		soggetti al “de minimis”	Lavoratori agricoli	Deduzione
IS2	Deduzione forfetaria	di cui <sup>2</sup> <input type="text" value=""/>	<sup>3</sup> <input type="text" value=""/>	<sup>4</sup> <input type="text" value=""/>
			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		<sup>2</sup> <input type="text" value=""/>	<sup>3</sup> <input type="text" value=""/>
			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

# LE NOVITÀ DEL MOD. IRAP 2015

## QUADRO IS – PROSPETTI VARI

- Il nuovo rigo IS6 – «Deduzione per incremento occupazionale» a seguito della riproposizione della deduzione IRAP per gli incrementi occupazionali. In tale rigo va evidenziato:
  - a colonna 1 il numero di lavoratori per i quali si intende fruire della deduzione;
  - a colonna 2 l'ammontare della deduzione spettante.

La deduzione spetta in misura pari al costo effettivo sostenuto nell'anno per il dipendente neoassunto, con il limite massimo di € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 di Conto economico.

IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	Deduzione	2	,00
-----	--	---	-----------	---	-----

# LE NOVITÀ DEL MOD. IRAP 2015

## QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Per l'utilizzo di tale deduzione è stato inoltre istituito lo specifico rigo nei quadri IQ / IP / IC / IE:

IQ63	Deduzione per incremento occupazionale	,00
IP69	Deduzione per incremento occupazionale	,00
IC68	Deduzione per incremento occupazionale	,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale	,00

# LE NOVITÀ DEL MOD. IRAP 2015

## QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Nella Sezione VII – «Opzioni» è presente il nuovo rigo IS35 “Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)”, introdotto per recepire l’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014, in base al quale l’opzione / revoca per la determinazione dell’IRAP con il metodo da bilancio da parte di società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria va espressa nella dichiarazione IRAP e non più con l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello.

Sez. VII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca



# LE NOVITÀ DEL MOD. IRAP 2015

## QUADRO IR – IMPONIBILE, IMPOSTA E VERSAMENTI

- la parte di credito utilizzato in diminuzione dell'IRAP dovuta va riportata nella nuova colonna 1 di rigo IR22. Conseguentemente, a rigo **IS86 va esposta la differenza** tra 1/5 dell'importo di rigo IS85 e l'importo di rigo IR22, colonna 1, che non trova capienza nell'IRAP dovuta (credito residuo dell'anno).

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21 Totale imposta			,00
	IR22 Credito d'imposta	1	Credito ACE 2	,00
	IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			,00

# LE NOVITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE CORRETTIVO CONGIUNTURALE INDIVIDUALE

Da quest'anno, i nuovi correttivi congiunturali individuali applicabili a tutti gli studi di settore **con esclusione dei professionisti**, non hanno più come parametro di riferimento il calo dei costi operativi calcolato in relazione al biennio precedente, ma un nuovo metro di misura stabilito dalla «variazione di efficienza produttiva» delle imprese nel 2014 rispetto agli ultimi tre anni (2011-2012-2013). Il nuovo correttivo infatti si regge su un modello econometrico fondato su una funzione di produzione *Cobb-Douglas*.

Per l'applicazione del correttivo individuale, oltre alla non congruità ed alla normalità economica degli indicatori relativi ai beni strumentali, è necessario presentare una contrazione dell'efficienza produttiva (in luogo della contrazione dei costi variabili). In altri termini, si può dire che il correttivo si attiva in tutte quelle situazioni in cui:

- a fronte di un aumento del personale o degli investimenti in beni strumentali, non si è registrato uno speculare aumento dei ricavi;
- ovvero nelle fattispecie in cui a parità di fattori produttivi (beni strumentali e personale addetto all'attività) si è verificata una contrazione dei ricavi.

# LE NOVITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE CORRETTIVO CONGIUNTURALE INDIVIDUALE

Per l'applicazione dei correttivi anti-crisi va compilato il quadro T "Congiuntura economica" del modello dati studi di settore. Pertanto, a seguito delle modifiche sopra descritte è previsto un radicale aggiornamento dello stesso.

Spariranno, infatti, i costi operativi, a favore dei dati del personale addetto all'attività (quadro A) che comprenderà non solo i dipendenti, ma anche i collaboratori e i soci che prestano attività nell'impresa.

Nel quadro in questione, andranno altresì indicati il valore dei beni strumentali (rigo F29) e i ricavi dichiarati ai fini degli studi di settore (generalmente rigo F1+ F2 campo 1).

Il tutto andrà dettagliato con riferimento al triennio precedente (2011-2012-2013) a quello in dichiarazione.

# UNICO SC - IRES COOPERATIVE

## VARIAZIONI FISCALI QUADRO RF

La Finanziaria 2005 ha introdotto un peculiare regime di tassazione degli utili delle cooperative, differenziato in base alla tipologia delle società in questione, regime che è stato più volte ritoccato nel tempo dal legislatore.

In base ad esso nei confronti di alcuni tipi di cooperative è prevista l'applicazione di un regime di parziale esenzione da IRES degli utili realizzati.

A livello dichiarativo tale regime necessita:

- dell'inserimento nel quadro RF di specifiche variazioni in diminuzione e in aumento, finalizzate al raggiungimento della parziale esenzione dall'IRES degli utili prodotti;
- specularmente, di utilizzare in modo parziale le perdite pregresse in abbattimento del reddito d'impresa.

# UNICO SC - IRES COOPERATIVE

## VARIAZIONI FISCALI QUADRO RF

Con la release DIREDD15 viene proposta una gestione (non obbligatoria) per il calcolo e l'inserimento nel quadro RF di alcune delle variazioni suddette.

In assenza di precise istruzioni ministeriali, nella realizzazione dell'implementazione in commento sono stati seguiti i più rilevanti contributi della letteratura fiscale sull'argomento, i quali tuttavia non sono sempre concordi. Ci preme mettere in evidenza che, in questi casi di mancanza di univocità, l'orientamento adottato dal programma è quello pro Fisco.

Ad esempio: il D.L. n.138/2011 ha previsto una quota degli utili netti annuali da assoggettare all'imposta, pari ad 1/10 della riserva minima obbligatoria del 30%. In caso di utili destinati a riserve indivisibili superiori al minimo, taluni propendono per il «recupero» a non imponibilità di questo decimo. DIREDD15 invece propone ugualmente una variazione in aumento del reddito, rendendolo pertanto sempre imponibile.